

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 27/06/2019

FATTO

Dopo aver esperito invano il reclamo in data 03.05.2018, parte ricorrente, nella qualità di erede legittimo dei propri defunti genitori, si rivolgeva all'ABF, rappresentando che questi ultimi avevano sottoscritto con l'intermediario resistente i buoni fruttiferi nn. ***067, ***068, ***112 e ***130, tutti successivamente al gennaio 1987 ed appartenenti alla serie "Q/P". Lamentava, in particolare, che il resistente avrebbe liquidato una somma complessiva pari ad euro 13.375,14, inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso realmente applicabili e pari, invece, ad euro 22.778,24, con una differenza di euro 9.403,10 a favore del cliente. Evidenziava, in proposito, che la differenza fra quanto effettivamente rimborsato e quanto rimborsabile secondo le condizioni poste a tergo dei buoni, sarebbe riconducibile al mancato riconoscimento degli interessi dal 20° al 30° anno.

Costitutosi, l'intermediario, evidenziava che i buoni in contestazione erano costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 148 del 13/06/1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui aveva apposto, sul fronte di ciascun titolo, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P) e, sul retro di ciascuno di essi, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.

Deduceva, poi, che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Tanto premesso, l'intermediario eccepiva l'infondatezza del ricorso per aver applicato, su ciascun buono, i timbri in modo assolutamente conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria. Osservava, poi, che la normativa citata stabiliva che i buoni oggetto del procedimento erano soggetti alle condizioni economiche previste per la serie "Q" e, in ogni caso, che il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore. Affermava, infine, di aver correttamente quantificato l'importo rimborsabile, in conformità alle previsioni di legge.

Sotto il profilo fiscale, l'intermediario evidenziava che, in virtù di quanto stabilito dal D.L. n. 556/1986, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 erano assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, mentre i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 alla ritenuta fiscale del 12,50%. Precisava, altresì, che tale ritenuta era stata soppressa con il D.L. n. 239/1996 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni *de quibus*, sempre nella misura del 12,50%.

Sulla base di tali premesse, l'intermediario chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Il Collegio, nella riunione del 5 aprile 2019, ravvisata l'incompletezza della documentazione in atti, disponeva la sospensione della decisione, assegnando al ricorrente un termine di 30 giorni per produrre documentazione comprovante la sua qualità di erede.

In riscontro alla predetta richiesta, parte ricorrente produceva una memoria integrativa, specificando:

- di essere unico erede degli intestatari dei buoni fruttiferi oggetto del ricorso;
- che controparte non aveva mai contestato la qualità di erede del ricorrente che, infatti, in data 1/02/18, aveva incassato l'importo complessivo di € 13.375,14, quale valore inferiore rispetto a quello effettivo, che avrebbe dovuto percepire secondo i conteggi eseguiti sulla base dei tassi stampigliati sui titoli;
- che l'aver incassato le predette somme oggetto dei buoni fruttiferi in esame costituiva, di per sé, accettazione tacita dell'eredità;
- di non essere in possesso di una denuncia di successione in quanto non vi era stato bisogno di presentarla, essendo già il ricorrente divenuto donatario dei beni immobili dei genitori prima del loro decesso.

Versava, contestualmente alla predetta memoria, in atti:

- estratto degli atti di morte degli intestatari dei buoni (genitori) e copia dello stato di famiglia;
- un'ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, avente ad oggetto la propria qualità di erede legittimo, redatta dinanzi ad un funzionario del comune, il quale ne attestava l'identità.

L'intermediario insisteva quindi nelle domande formulate in seno al proprio ricorso.

DIRITTO

La controversia posta all'esame di questo Arbitro verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di alcuni buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto, in particolare se tali titoli debbano essere rimborsati secondo le condizioni apposte sul retro degli stessi oppure secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore odierna ricorrente.



Tanto premesso, preliminarmente, va dichiarata la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, atteso che, in adesione all'orientamento espresso a riguardo dalla Suprema Corte, fatto peraltro proprio dai Collegi territoriali e da questo Collegio di Palermo (cfr. Coll. Palermo, n. 4991/2018), se da un lato la dichiarazione sostitutiva, versata in atti da parte ricorrente, deve essere considerata inidonea a provare lo *status* di erede (in virtù del principio per il quale la parte non può costituire in proprio favore elementi di prova, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.), dall'altro tale principio va mitigato con la valutazione del contegno della controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. In altri termini, in assenza di precisa contestazione di controparte sulla qualità di erede del ricorrente, come avvenuto nel caso di specie, essa va ritenuta provata anche sulla scorta della sola dichiarazione sostitutiva (in questo senso Cass. Civ., SS. UU., 29.5.2014, n. 12065).

Tanto precisato, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che i buoni oggetto del presente procedimento sono stati tutti emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, nel periodo in cui erano in collocamento i buoni della serie "Q". Risulta, poi, che i buoni *de quibus* venivano timbrati dall'intermediario, in ossequio all'art. 5 del D.M. del 1986, sulla parte anteriore con un timbro recante la dicitura "Q/P" e sulla parte posteriore con due timbri che modificavano i tassi ad eccezione del 5° scaglione, riferito al rendimento da riconoscersi con cadenza bimestrale dal 21esimo al 30esimo anno, che restava dunque immutato.

Come è noto, il D.M. citato, nell'istituire il buono della serie "Q", stabiliva nuovi tassi da corrispondersi fino al 20° anno e, per il periodo successivo, un importo bimestrale da corrispondersi al tasso dell'interesse massimo raggiunto.

Orbene, sui criteri di liquidazione dei buoni *de quibus*, si richiama il costante orientamento dei Collegi territoriali, avallato dal Collegio di coordinamento n. 6663/2014, secondo il quale il valore d'incasso del buono oggetto di controversia deve essere determinato in base non già alla tabella stampigliata sul retro del titolo, bensì sulla scorta di quanto previsto dal predetto D.M. del giugno 1986 (in questo senso anche Collegio di Roma n. 526/18).

Si è dunque in presenza di una eterointegrazione normativa nella disciplina regolatrice dei titoli in esame, ritenuta peraltro legittima secondo il costante orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ammesso l'integrazione extratestuale del rapporto per effetto di decreti ministeriali di modifica di tassi di rendimento successivi alle date di emissione dei titoli, precisando peraltro che i buoni fruttiferi disciplinati dal D.P.R. n. 156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione (in questo senso Cass. Civ. SS.UU., n. 13979/2007).

Anche i Collegi ABF si sono pronunciati, ormai in maniera consolidata, nel solco della giurisprudenza sopra richiamata, ammettendo l'eterointegrazione del contratto rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo (cfr. Collegio di Milano, n. 2045/17 e Collegio di Roma, n. 11418/16 a cui ha aderito anche il Collegio di Bologna, n. 5357/17 e n. 5215/17).

Ciò posto, l'intermediario sostiene di aver correttamente apposto sul retro del titolo, in applicazione dell'art. 5 del D.M. citato, l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno. Risulta, dunque, dagli atti che il timbro apposto sui titoli oggetto del presente giudizio nulla dice sugli interessi dal 20° anno in poi. Sul punto, l'intermediario resistente reputa applicabile, anche successivamente alla scadenza ventennale, le condizioni indicate sul timbro, dovendosi pertanto riconoscere al ricorrente unicamente l'interesse del 12%. Tuttavia, pur rientrando i buoni in esame tra quelli appartenenti alla serie "Q/P", con tutte le conseguenze sulla eterointegrazione normativa di cui si è detto, quanto al periodo di tempo successivo alla



scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla dispone a riguardo, sicché va applicata la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.

Quanto sopra, anche in considerazione dell'opinione costante dei Collegi territoriali, secondo cui le risultanze letterali del titolo possono essere modificate da disposizioni normative successivamente introdotte, ma prevalgono invece su quelle vigenti al tempo della emissione. In particolare, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5676/13, *“la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata”*.

Per tutte le superiori ragioni, dunque, l'intermediario dovrà riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Con riferimento, infine, alla modalità di applicazione della ritenuta fiscale, pure oggetto di controversia tra le parti, va rilevata l'incompetenza per materia dell'Arbitro, dovendosi condividere sul punto quanto statuito dal Collegio di Coordinamento il quale, con la propria decisione n. 4134/2015, ha ritenuto tale questione non rientrante nella competenza *rationae materiae* dell'ABF. Tale orientamento, peraltro, è stato condiviso da questo Collegio di Palermo, da ultimo con la decisione n. 6459/2019, secondo la quale *“è indubbio che la controversia avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto privatistico intercorrente tra banca e cliente comporta necessariamente le competenze necessarie per stabilire la (negata dal ricorrente) correttezza di un prelievo fiscale e, ove necessario, sui relativi criteri di calcolo; si tratta di attività che – in ipotesi astratta - potrebbero esigere la necessità di un contributo tecnico di consulenti specializzati, di cui il Collegio arbitrale non può normativamente avvalersi”*.

Va infine rigettata la domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva, poiché formulata in sede di reclamo ed in sede di repliche, ma non nel ricorso; così come quella relativa al pagamento degli interessi legali, perché formulata soltanto in occasione delle repliche.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI